



Circolare informativa per la clientela
n. 20/2012 del 14 giugno 2012

**MODELLI 770/2012
SEMPLIFICATO e ORDINARIO
NOVITÀ**

In questa Circolare

- 1. Modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario**
- 2. Principali novità del Modello 770/2012 Semplificato**
- 3. Principali novità del Modello 770/2012 Ordinario**

1. MODELLI 770/2012

SEMPLIFICATO e ORDINARIO

I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) devono comunicare all'Amministrazione finanziaria, mediante una **dichiarazione annuale**, i dati relativi alle **ritenute effettuate** in ciascun periodo d'imposta, quelli relativi ai **versamenti eseguiti**, i **crediti**, le **compensazioni** operate e i **dati contributivi e assicurativi**.

La dichiarazione, che i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare, si compone di due modelli: il **770 Semplificato** e il **770 Ordinario**.

In funzione dei dati da comunicare, i sostituti d'imposta dovranno presentare uno o entrambi i modelli.

Nel **Modello 770 Semplificato** vanno indicati:

- i **dati** relativi alle **certificazioni** rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
 - **redditi di lavoro dipendente, equiparati** (per esempio, pensioni e crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e **assimilati** (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
 - **indennità di fine rapporto**;
 - **prestazioni in forma di capitale** erogate da fondi pensione;
 - **redditi di lavoro autonomo**;
 - **provvigioni e redditi diversi**;
- i **dati contributivi, previdenziali, assicurativi** e quelli relativi all'**assistenza fiscale** prestata per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- se il sostituto d'imposta **non** è obbligato a presentare anche il Modello 770 Ordinario, i **dati dei versamenti effettuati**, dei **crediti** e delle **compensazioni** operate;
- i **dati** relativi alle **somme liquidate** a seguito di procedure di **pignoramento presso terzi**, nonché le **ritenute** operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

I sostituti d'imposta possono **suddividere** il **Modello 770 Semplificato** inviando, oltre al frontespizio, le «*Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati*» ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle «*Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*» e dai relativi prospetti SS, ST, SX ed SY a condizione che:

- debbano essere trasmesse sia «*Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati*», sia «*Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*»;
- non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo e quelli di lavoro dipendente, né tra detti versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Il **Modello 770 Ordinario**, invece, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:

- **ritenute** operate su **dividendi**, proventi da **partecipazione**, **redditi di capitale**, operazioni di natura finanziaria e **indennità di esproprio**;
- **versamenti** effettuati, **compensazioni** operate e **crediti** d'imposta utilizzati.

La **trasmissione** telematica dei dichiarativi in esame deve essere effettuata **entro il 31.7.2012**.

2. PRINCIPALI NOVITÀ

del MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO

Il Modello 770 Semplificato relativo al periodo d'imposta 2011 presenta numerose **novità** rispetto al modello dell'esercizio precedente. In particolare, si segnalano le seguenti fattispecie:

- abbattimento della base imponibile per i **lavoratori** che, dopo aver studiato o lavorato all'estero, decidono di **rientrare in Italia** (L. 238/2010);
- **contributo di solidarietà** sulle somme superiori a 300.000 euro lordi annui (D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011);
- nuovo **regime** di **tassazione** dei **bonus** e delle **stock option** per il settore finanziario (D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011);
- **tassazione ordinaria** delle somme erogate alla **cessazione del rapporto di lavoro** superiori ad un milione di euro (D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011);
- **differimento di 17 punti percentuali** dell'**acconto Irpef** dovuto per il periodo d'imposta **2011** (D.P.C.M. 21.11.2011).

Premio per i lavoratori rientrati in Italia

La L. 238/2010, come modificata dal D.L. 216/2011, conv. con modif. dalla L. 14/2012, ha previsto la **parziale imponibilità** Irpef del reddito derivante dalle attività di **lavoro dipendente, autonomo** o di **impresa** avviate in Italia, dai cittadini dell'Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, **hanno studiato, lavorato** o conseguito una specializzazione *post lauream* **all'estero** e scelgono di **tornare** in **Italia** allo scopo di valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali maturate.

L'agevolazione compete, in particolare, ai **cittadini Ue** nati dopo l'**1.1.1969**, i quali sono assunti o avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in **Italia** trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Inoltre, tali soggetti devono rispettare, a partire dal 20.1.2009, anche i seguenti requisiti:

- i **cittadini-lavoratori** devono:
 - essere in possesso di un titolo di laurea;
 - aver risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi;
 - aver risieduto almeno negli ultimi 2 anni fuori dal proprio Paese d'origine o dall'Italia svolgendo in modo continuativo un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa;
- i **cittadini-studenti** devono:
 - aver risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi;
 - aver risieduto almeno negli ultimi 2 anni fuori dal proprio Paese d'origine o dall'Italia conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Non possono **accedere** all'agevolazione i soggetti che abbiano svolto il proprio lavoro all'estero in dipendenza di un contratto di lavoro con un soggetto italiano, ovvero rientrino in Italia per continuare a prestare la propria opera per il datore di lavoro straniero.

Per i soggetti in possesso dei requisiti menzionati a partire **dal periodo d'imposta 2011 e fino al periodo d'imposta 2015** è prevista una **riduzione** della base **imponibile** Irpef sui redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa prodotti in Italia nella misura **dell'80%** per le **lavoratrici** e **del 70%** per i **lavoratori**. Pertanto, i suddetti redditi concorreranno alla formazione della base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20% e del 30%; tale riduzione, inoltre, avrà un impatto anche sul calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di reddito.

È causa di **decadenza** dal beneficio fiscale il **trasferimento** della residenza o del domicilio fiscale fuori dall'Italia **prima** che siano trascorsi **5 anni** dalla data di prima fruizione dell'agevolazione.

Alla luce di tale normativa, il sostituto d'imposta dovrà **tenere conto** delle **riduzioni** ivi previste al fine di compilare correttamente i **dati fiscali** relativi ai lavoratori dipendenti (Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, Dati fiscali, punti 1 e 142) ed autonomi (Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, Dati relativi alle somme erogate, punti 21 e 23).

Contributo di solidarietà

L'art. 2, co. 1 e 2, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e in vista del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in sede europea, ha introdotto un **contributo di solidarietà** del **3%** applicato al **reddito complessivo**, di cui all'art. 8, D.P.R. 917/1986, di importo **superiore a 300.000 euro lordi annui**. Il periodo di applicazione del contributo va **dall' 1.1.2011 al 31.12.2013**.

Per quanto attiene alla determinazione del contributo di solidarietà sui **redditi da lavoro dipendente** e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, D.P.R. 917/1986 è stabilito che detta determinazione debba essere **effettuata dai sostituti d'imposta** all'atto dell'effettuazione delle **operazioni di conguaglio di fine anno**. L'importo così definito deve essere trattenuto dal sostituto d'imposta nel periodo di paga in cui hanno avuto luogo le operazioni di conguaglio e deve essere **versato nei termini e con le modalità previste per i versamenti delle ritenute** (ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la trattenuta è stata operata).

Il **contributo di solidarietà** è **deducibile** dal reddito complessivo del medesimo periodo d'imposta cui si riferisce: pertanto, i sostituti d'imposta, che liquidano il contributo di solidarietà sui redditi da lavoro dipendente, dovranno tenere conto della **deducibilità** del medesimo **dai redditi** cui lo stesso si riferisce, indicando al punto 1 della Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, il totale dei redditi di lavoro dipendente al netto del contributo di solidarietà.

Nel Modello 770 Semplificato, inoltre, il sostituto d'imposta dovrà **indicare** l'eventuale **trattenuta effettuata** a titolo di contributo di solidarietà al punto 136 della Comunicazione dati certificazioni lavoro

dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, nonché al punto 137 l'**importo** del **contributo** di solidarietà **non operato** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Tassazione di *bonus* e *stock options*

L'art. 23, co. 50-bis, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, ha previsto che a partire dalla sua entrata in vigore (17.7.2011) sulle forme di **remunerazione** operate sotto forma di **bonus** e **stock options**, che **eccedono** la **parte fissa** della **retribuzione** e sono attribuite ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, debba essere applicata un'aliquota **addizionale** del **10%**.

Per i compensi erogati nella medesima forma ed ai medesimi soggetti **prima del 17.7.2011**, invece, l'aliquota **addizionale** del **10%** deve essere applicata sulla **parte** dei medesimi che **eccede** il **triplo** della **parte fissa** della **retribuzione**.

Per accogliere tali novità fiscali, il Modello 770/2012 Semplificato ha previsto che il sostituto d'imposta debba indicare nella Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, al punto 143 l'anno in cui ha avuto inizio l'erogazione di dette remunerazioni ed al punto 144 l'ammontare del **bonus** e delle **stock options** erogato che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione (se erogato prima dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011) unitamente a quello che eccede la parte fissa della retribuzione (se erogato dopo l'entrata in vigore del D.L. 98/2011).

Tassazione del Tfr e di altre indennità eccedenti un milione di euro

L'art. 24, co. 31, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 ha stabilito che vada applicata la **tassazione ordinaria**, in luogo di quella separata, alla **quota** delle **indennità** e dei **compensi** relativi alla **cessazione del rapporto di lavoro** dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, che **eccede** l'importo di **un milione di euro** e il cui **diritto** alla **percezione** sia **sorto a partire dall'1.1.2011**.

Il nuovo regime di tassazione dovrà essere considerato dal sostituto d'imposta in sede di compilazione della Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale – Dati fiscali, Tfr ed altre indennità ed, in particolare, la quota eccedente l'ammontare di un milione di euro dovrà essere indicata al punto 510.

Acconto Irpef 2011

Il D.P.C.M. 21.11.2011 ha previsto il **differimento** del **versamento** di **17 punti percentuali** dell'**acconto Irpef** dovuto per il periodo d'imposta **2011**. Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta hanno trattenuto l'acconto applicando, quindi, la nuova percentuale dell'82%. Qualora il sostituto d'imposta avesse già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, lo stesso ha provveduto a restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione erogata nel mese di dicembre.

L'eventuale **credito** generatosi dal suddetto **differimento** dovrà essere indicato dal sostituto d'imposta nel rigo SX1, colonna 6.

3. PRINCIPALI NOVITÀ del MODELLO 770/2012 ORDINARIO

Per quanto riguarda il Modello 770/2012 Ordinario le principali **novità** riguardano i Quadri SF ed SL.

Nel **Quadro SF** devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto (redditi di capitale corrisposti a soggetti **residenti non esercenti attività d'impresa**, proventi corrisposti a **stabili organizzazioni estere** di imprese residenti, nonché compensi per **avviamento commerciale** e **contributi** degli enti pubblici e privati).

In tale quadro sono state introdotte **nuove causali** per l'indicazione degli **interessi** corrisposti **da soggetti residenti a soggetti non residenti** che rispettino le condizioni di cui al co. 8-bis, dell'art. 26-quater, D.P.R. 600/1973, introdotto dall'art. 23, co. 1 - 4, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011. Si

tratta, in particolare, di interessi **destinati a finanziare il pagamento di interessi** ed altri proventi su **prestiti obbligazionari** emessi dai percettori:

- **negoziati** in mercati regolamentati degli **Stati membri dell'Unione europea** e degli Stati aderenti al See;
- **garantiti** dai **soggetti residenti** che corrispondono gli interessi ovvero dalla loro **capogruppo controllante**, o da altra società controllata dalla stessa controllante.

Parimente, il **Quadro SL** è stato modificato al fine di recepire le rilevanti **modifiche** apportate alla **disciplina fiscale** dei **fondi comuni di investimento immobiliare** dall'art. 32, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, successivamente modificato dall'art. 8, co. 9, D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011. Tale nuovo regime di tassazione ha fortemente inciso sulla normativa fiscale applicabile ai fondi immobiliari prevedendo una serie di **regimi differenti** a seconda delle caratteristiche proprie del fondo e dei suoi partecipanti.